

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

NAPOLI (NA) VIA NUOVA  
POGGIOREALE IS 7 CAP  
80143 CENTRO PLF INAIL

Indirizzo PEC

[campaniabonifiche@pec.it](mailto:campaniabonifiche@pec.it)

Numero REA

NA - 820656

Codice fiscale

06521981214

Forma giuridica

societa' a responsabilita' limitata  
impresa in fase di  
aggiornamento

**S4S5K6**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	4

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 12/01/2010 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 10/12/2009
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DEGLI ENTI COMPONENTI LA COMPAGINE SOCIALE, O PARTECIPANTI, OVVERO AFFIDANTI, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL OTTIMIZZAZIONE DELLE ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06521981214  
del Registro delle Imprese di NAPOLI  
Data iscrizione: 12/01/2010

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/01/2010

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 10/12/2009

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2010

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico  
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

#### forme amministrative

**amministratore unico** (in carica)

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DEGLI ENTI COMPONENTI LA COMPAGINE SOCIALE, O PARTECIPANTI, OVVERO AFFIDANTI, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE, ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, ALL EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DAGLI STESSI ENTI SVOLTI. 2. A TAL UOPO LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE: A) SERVIZI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA DEI CONTRIBUTI CON PROCEDIMENTI BONARI; B) SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE; C) GESTIONE DI BANCHE DATI E DI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI; D) GESTIONE DI CENTRI DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI; E) PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI E ALL OTTIMIZZAZIONE DELL IMPIEGO DELLE RISORSE STESSE; F) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER CONTO DEGLI ENTI COMPONENTI LA COMPAGINE SOCIALE, O PARTECIPANTI, O AFFIDANTI; G) PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI E SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE; H) GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO; I) SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI; J) MONITORAGGIO DEL TERRITORIO; K) STUDI E CONSULENZE SPECIALISTICHE. 3. LA SOCIETA' PUO' PORRE IN ESSERE ED ESERCITARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' IN SETTORI STRETTAMENTE STRUMENTALI, COMPLEMENTARI, CONNESSI E/O AFFINI A QUELLI SOPRAINDICATI. 4. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI. ESSA, INOLTRE POTRA' COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE MOBILIARI, CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI.

## Poteri

### poteri associati alla carica di Presidente Consiglio Amministrazione

LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### deposito statuto aggiornato

APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE. (PROT. 25226/2010/CNAAUTO)

### modifica articoli dello statuto

2. GLI AMMINISTRATORI RESTANO IN CARICA FINO AD UN MASSIMO DI CINQUE ESERCIZI E COMUNQUE FINO ALL APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E SONO RIELEGGIBILI, IL TUTTO SECONDO LA DISCREZIONALITA' DELL'ASSEMBLEA.

## 2 Allegati

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2016 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	<b>STATUTO</b>	
	TITOLO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1	
	DENOMINAZIONE SOCIALE	
	E' costituita una società a responsabilità limitata denominata " <b>CAMPANIA</b>	
	<b>BONIFICHE S.R.L.</b> ".	
	Art. 2	
	SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	1. La società ha sede in <b>Napoli</b> e potrà istituire e sopprimere sedi seconda-	
	rie.	
	2. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto con-	
	cerne i loro rapporti con la Società, è l'ultimo risultante dal Registro Impre-	
	se.	
	Art. 3	
	DURATA	
	1.La durata della Società è fissata fino alla data del <b>31 dicembre 2050</b> .	
	2.La Società potrà comunque essere sciolta con decisione dell'Assemblea	
	straordinaria da adottarsi entro i 12 (dodici) mesi precedenti lo scioglimen-	
	to.	
	Art. 4	
	OGGETTO SOCIALE	
	1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in favore degli enti componenti	
	la compagine sociale, o partecipanti, ovvero affidanti, nel rispetto delle pre-	
	scrizioni di legge, dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle entrate, alla	
	1	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

**CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.**  
Codice fiscale: 06521981214

	riduzione delle spese di funzionamento, all'efficientamento dei servizi e del-	
	le attività istituzionali dagli stessi enti svolti.	
	2. A tal uopo la Società potrà effettuare:	
	a) servizi di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari;	
	b) servizi di riscossione coattiva dei contributi mediante ingiunzione fiscale;	
	c) gestione di banche dati e di sistemi informativi territoriali;	
	d) gestione di centri di elaborazione elettronica di dati;	
	e) predisposizione e gestione di sistemi di controllo delle risorse materiali e	
	strumentali finalizzati alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione	
	dell'impiego delle risorse stesse;	
	f) procedure di affidamento di servizi e forniture per conto degli enti com-	
	ponenti la compagine sociale, o partecipanti, o affidanti;	
	g) predisposizione di sistemi e software per il controllo di gestione;	
	h) gestione del contenzioso tributario;	
	i) servizi informatici e telematici;	
	j) monitoraggio del territorio;	
	k) studi e consulenze specialistiche.	
	3. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi altra attività in setto-	
	ri strettamente strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli so-	
	praindicati.	
	4. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tut-	
	te le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari. Essa, inoltre potrà	
	compiere operazioni finanziarie mobiliari, concedere fideiussioni, avalli,	
	cauzioni e garanzie anche a favore di terzi.	
	Art. 5	
	2	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

MODIFICHE DELLO STATUTO	
1. Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza delle quote sociali.	
TITOLO II	
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE	
Art. 6	
CAPITALE SOCIALE	
1. Il capitale sociale è fissato in <b>euro 126.923,08 (centoventiseimilanovecentoventitré virgola zero otto).</b>	
2. La quota di capitale appartenente ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici non può mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale appartenente ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici al di sotto della soglia indicata.	
3. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
4. Le quote sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.	
5. Il domicilio dei soci è quello che risulta tenuto dal Registro Imprese. Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.	
Art. 7	
3	



Statuto aggiornato al 04-08-2016

**CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.**  
Codice fiscale: 06521981214

NUOVI SOCI

1. Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità decide l'Assemblea con approvazione unanime. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente statuto.
2. La partecipazione da parte di nuovi enti locali territoriali avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'Assemblea dei soci.
3. Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante un aumento di capitale sociale, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, quale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.
4. E' possibile conferire in Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto stabilito dagli artt. 2464, 2465 e 2466 c.c.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione.

Art. 9

RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
  - a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
  - b) la trasformazione della Società;
  - c) la fusione e la scissione della Società;

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al comma successivo;	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.	
	2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	3. Il socio che recede e' obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.	
	4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.	
	5. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.	
	6. La quota di partecipazione del socio che recede accresce proporzionalmente quella degli altri.	
	7. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	ne patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al mo-	
	mento della dichiarazione di recesso.	
	Art. 10	
	ESCLUSIONE	
	1. Il socio può essere escluso, nei seguenti casi considerati di giusta causa,	
	qualora:	
	a) si sia reso insolvente;	
	b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle	
	decisioni della Società;	
	c) acquisti, successivamente alla costituzione della società, direttamente o	
	indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una	
	società concorrente;	
	d) venga meno il contratto di servizio tra i soci pubblici e la Società stessa e	
	non sia posto in essere un nuovo contratto o prorogato quello precedente	
	nel termine di sei mesi;	
	e) il Socio pubblico appalti ad altro soggetto una quota dei servizi affidabili	
	alla Società. Tale quota sarà definita dall'Assemblea della società come per-	
	centuale sul valore del servizio e aggiornata periodicamente.	
	2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle mag-	
	gioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione	
	deve essere decisa.	
	3. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.	
	Art. 11	
	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA	
	1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, il socio Consorzio di Bonifica	
	6	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	e/o altro ente pubblico può cedere in tutto o in parte la sua quota di parteci-	
	pazione secondo le modalità di seguito specificate.	
	2. Il socio Consorzio di Bonifica e/o altro ente pubblico che intende alienare	
	tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri so-	
	ci che risultano tali dal Registro Imprese, dandone comunicazione all'orga-	
	no amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le	
	condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esisten-	
	te.	
	3. L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici)	
	giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potran-	
	no esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni	
	dal ricevimento della proposta stessa.	
	4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo	
	tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle	
	rispettivamente possedute.	
	5. Le quote dei soci privati non sono trasferibili.	
	TITOLO III	
	ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Art. 12	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	1) l'assemblea dei soci;	
	2) l'organo amministrativo;	
	3) il collegio sindacale, ove istituito.	
	Art. 13	
	7	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

4. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori della sede della Società, purché nel territorio di riferimento dei soci, mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza.

3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione.

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli oggetti da trattare.	
	5. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	6. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	7. L'Assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:	
	- entro gennaio per l'approvazione del piano operativo annuale;	
	- entro luglio per l'analisi della gestione semestrale;	
	- entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. In tale caso l'organo amministrativo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.	
	Art. 15	
	COMPETENZE	
	1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori, del Presidente e della struttura dell'organo	
	9	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	no amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale o del Revisore;	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se	
	non è stabilito nell'atto costitutivo;	
	e) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci connesse al-	
	lo svolgimento delle attività sociali;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidato-	
	ri e la determinazione dei criteri di liquidazione, le decisioni in merito alla	
	responsabilità di amministratori e sindaci;	
	i) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo	
	socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo del-	
	la quota sociale sottoscritta;	
	j) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci e il gradimento in caso di	
	alienazione di quote a non soci;	
	k) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una respon-	
	sabilità illimitata;	
	l) la trasformazione della Società;	
	m) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministra-	
	tori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;	
	n) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'as-	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	sembra.	
	2. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle imprese.	
	Art. 16	
	DECISIONI PER CONSULTAZIONE	
	1. Le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale.	
	3. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.	
	4. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti le lettere f), g), h), j), comma 1, articolo 13 del presente Statuto e quando è richiesta la decisione assembleare da un amministratore e da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA	
	Art. 17	
	AMMINISTRAZIONE	
	1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	11	



Statuto aggiornato al 04-08-2016

**CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.**  
Codice fiscale: 06521981214

	Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati	
	per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea	
	dei soci.	
	2. Gli amministratori restano in carica fino ad un massimo di cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili, il tutto secondo la discrezionalità dell'assemblea.	
	3. Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto dalla legge e dal presente Statuto.	
	4. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo, e gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere a norma di legge a convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.	
	5. Agli Amministratori, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	6. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.	
	Art. 18	
	NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. Il Consiglio elegge nella prima riunione tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, nel caso della prima nomina nell'atto costitutivo, e può nominare altresì un Vice Presidente esclusivamente con funzioni vicarie, se questi non è stato nominato dall'assemblea o,	
	12	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	nel caso di prima nomina, nell'atto costitutivo.	
	2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da	
	oltre la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione,	
	nonché gli argomenti sui quali deliberare, spedita almeno 3 (tre) giorni pri-	
	ma e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima al domicilio di cia-	
	scun Consigliere.	
	3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata	
	purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.	
	4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi se nominati.	
	5. Le decisioni del Consiglio sono adottate con metodo collegiale.	
	6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono pre-	
	se a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	7. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche	
	non essere un membro del Consiglio e delle deliberazioni viene redatto ver-	
	bale firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	TITOLO V	
	RAPPRESENTANZA LEGALE	
	Art. 19	
	1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di	
	revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, mu-	
	nendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente esclusiva-	
	mente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	TITOLO VI	
	Art. 20	
	ORGANO DI REVISIONE	
	1. Il Collegio Sindacale è nominato quando risulta obbligatorio per legge ed	
	è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea,	
	che designa tra gli effettivi il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi so-	
	ciali e sono rieleggibili.	
	2. Il compenso dei membri del Collegio, a cui spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni dell'ufficio, è stabilito dall'Assemblea dei soci.	
	3. L'Assemblea dei soci potrà decidere di affidare il controllo contabile ad	
	un Revisore unico, a cui spetteranno i poteri di controllo sull'amministrazio-	
	ne della società.	
	TITOLO VII	
	CONTROLLO SULLA SOCIETÀ	
	Art. 21	
	CONTROLLO PUBBLICO ANALOGO	
	1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di control-	
	lo esercitate complessivamente dai soci pubblici nei confronti della società	
	14	



Statuto aggiornato al 04-08-2016

	divise, le risorse per farvi fronte.	
	7. L'Organo amministrativo, previa approvazione da parte dei soci predispone un regolamento per l'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente socio.	
	Art. 22	
	OBBLIGHI DI INFORMATIVA	
	1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ai soci pubblici.	
	2. Il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà fornire ai Soci pubblici:	
	a) con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo;	
	b) ogni tre mesi una rendicontazione economica e tecnica del servizio dettagliata;	
	c) entro il mese di luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della Società, relativi al semestre;	
	d) con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio, una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato.	
	3. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente comma 2, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	tal modo il controllo sull'attività della società.	
	4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.	
	5. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio pubblico su ciascun servizio affidato alla società.	
	TITOLO VIII	
	BILANCIO E UTILI	
	Art. 23	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 24	
	DISTRIBUZIONE DI UTILI	
	1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.	
	2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono devoluti interamente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelievi a favore di riserve	
	17	

Statuto aggiornato al 04-08-2016

	straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di destinarli in tut-	
	to o in parte ai successivi esercizi.	
	TITOLO IX	
	SCIoglIMENTO	
	Art. 25	
	SCIoglIMENTO	
	1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimen-	
	to della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e no-	
	mina uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
	Art.26	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la so-	
	cietà che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presi-	
	dente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha se-	
	de legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla ri-	
	chiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
	più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diver-	
	18	





